



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “ Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante: “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “ Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;

Visto l’art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’ interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

Vista la nota ricevuta con prot. n. 5146 del 29/03/2022 dal Comune di Urbino con la quale è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato “**Complesso Convento di San Francesco – Liceo artistico Scuola del Libro**” sito a Urbino acquisito al protocollo d’Ufficio il 06/04/2022 prot. n. 1352;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, espresso con nota prot. 6084 del 31/05/2022 dal quale si rileva che:” Stanti le caratteristiche storiche architettoniche e soprattutto tipologiche, descritte nella relazione, vista la consistente presenza di elementi strutturali preesistenti originari, si ritiene che il Complesso Convento di San Francesco - Liceo artistico "Scuola del Libro" possieda i requisiti di rilevante interesse storico-architettonico, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004. Si fa presente che, per quanto riguarda le unità immobiliari facenti parte dello stesso mappale e appartenenti ad altri enti, identificati con Fg. 265 part. 971 subb. 10-11-12 non risultano oggetto della presente verifica dell’interesse

DELIBERA n. 51 del 07.06.2022



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

culturale e per le tempistiche segnalate dal Comune di Urbino di concludere l'iter relativo alla suddetta verifica per usufruire di un finanziamento pubblico per il restauro della scuola, tali subalterni verranno valutati successivamente su richiesta dei proprietari stessi o se necessario tramite avvio d'ufficio;

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: "L'edificio non risulta di diretto interesse archeologico, tuttavia, come esplicitato e formalmente sottoposto a tutela diretta con D.M. 13/01/2004, il sedime ricade entro la città romana e le pertinenze di Urvinum Matauresne. Pertanto il progetto di qualsivoglia opera incidente il sottosuolo, indipendentemente dall'entità, deve essere sottoposto alla competente Soprintendenza per l'espressione dell'autorizzazione di cui all'art. 21 D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.";

Visto il verbale n. 14 della Commissione del giorno 07/06/2022, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che: è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica positiva di interesse culturale del Complesso in oggetto; formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Complesso Convento di San Francesco – Liceo Artistico "Scuola del Libro"
Comune	Urbino
Provincia	(PU)
Via	Bramante, 20
Distinto al C.F	Foglio 265 part. 971 sub. 9.
Distinto al C.T.	Foglio 265 part. 1897.
Confinante	Foglio 265 part. 150 – 145 – C – F – 1248 – Via Bramante e part. 971 subb10-11.
Proprietario:	Comune di Urbino

presenta interesse storico - architettonico ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato: "**Complesso Convento di San Francesco – Liceo artistico Scuola del Libro**" sito a **Urbino, Via Bramante, 20** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato **di interesse storico - architettonico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico - architettonica (all.1), la planimetria catastale (all.2), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo

DELIBERA n. 51 del 07.06.2022